

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica degli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., degli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli articoli 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub a)

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All: a)

N.O.I.F.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 31 I “giovani”</p> <p>1. Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell’attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle presenti norme.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 I “giovani”</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell’attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle presenti norme.</p> <p>Norma Transitoria</p> <p>Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
---------------	-------------

Art. 38
Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionalistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.
5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una

Art. 38
Il tesseramento dei tecnici

- 1.Invariato**
- 2. Invariato**
- 3.Invariato**
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo **il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico**, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le **Leghe Professionalistiche o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC**, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.
- 5. Invariato**

società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 96	Art. 96
Premio di preparazione	Premio di preparazione
<p>1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:</p> <p>OMISSIONIS</p> <p>Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.</p> <p>L'accoglimento del ricorso comporta a carico</p>	<p>1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:</p> <p>OMISSIONIS</p> <p>Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. INVARIATO</p>

della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

4. INVARIATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p>I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.</p> <p>2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.</p> <p>3. E’ ammesso il rinnovo tra società, per la stagione successiva, del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore “giovane di serie”, salvo rifiuto da parte di quest’ultimo.</p> <p>4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: <i>a)</i> che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; <i>b)</i> che sia precisato l’importo convenuto; <i>c)</i> che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p>I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6.INVARIATO</p>

<p>prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p>	
<p>6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto. 	<p>6.bis INVARIATO</p>
<p>7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti.</p>	<p>7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>
<p>8. Nel corso della stessa stagione sportiva il calciatore “giovane di serie”, trasferito a titolo temporaneo, può essere ulteriormente trasferito allo stesso titolo e per una sola volta nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.</p>	<p>8.Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”, trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.</p>
<p>9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>9. INVARIATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto</p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria. <p>2.bis. La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell'art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell'accordo di cessione temporanea; 	<p style="text-align: center;">Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto</p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>2.bis. INVARIATO</p>

<p>b) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Nel corso della stessa stagione sportiva è consentito, nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.</p>	<p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6.Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.</p>
--	--

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 25	Art. 25
Allenatori di Base	Allenatori di Base
<p>1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p> <p>5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3^a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>

<p>6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.</p> <p>7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.</p> <p>8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3^a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.</p>	<p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
--	---

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 38 Preclusioni e sanzioni	Art. 38 Preclusioni e sanzioni
<p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dagli accordi collettivi con l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C., nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.</p> <p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p>	<p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.</p> <p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p>
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.	2. INVARIATO
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.	3. INVARIATO
4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.	4. INVARIATO
5. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito egli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.	5. INVARIATO
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.	6. INVARIATO

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 24 Tesseramento e vincolo dei calciatori</p> <p>1. All'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie", secondo le modalità indicate agli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>2. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.</p> <p>3. Il tesseramento come "giovane" vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva, salvo quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Tesseramento e vincolo dei calciatori</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il tesseramento come "giovane" vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva. salvo quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p>